



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale di topografia swisstopo

Istruzione

del 1° agosto 2021 (stato 7 luglio 2021)

Catasto RDPP: Prescrizioni legali, basi legali e informazioni supplementari

Editore
Ufficio federale di topografia swisstopo
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
Seftigenstrasse 264, casella postale
CH-3084 Wabern
Tel. +41 58 464 73 03
misurazione@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch / www.cadastre.ch

Per ragioni di leggibilità, la differenziazione per genere non è implementata in modo sistematico.

Indice

Abbreviazioni.....	6
1 Einleitung.....	8
1.1 Obiettivo.....	8
1.2 Basi giuridiche.....	8
1.3 Prescrizioni.....	9
2 Spiegazioni di carattere generale.....	10
2.1 Prescrizioni legali.....	11
2.2 Indicazioni concernenti le basi legali.....	12
2.3 Cenno al registro fondiario secondo l'art. 8a OCRDPP.....	12
2.4 Informazioni supplementari secondo l'art. 8b OCRDPP.....	13
2.4.1 Modifiche con o senza effetto anticipato.....	13
2.4.2 Indicazioni.....	14
3 Prescrizioni concernenti i singoli temi RDPP.....	15
3.1 Piani di utilizzazione (cantionali/comunali) (ID 73).....	15
3.1.1 Geodati di base.....	15
3.1.2 Prescrizioni legali.....	15
3.1.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	16
3.1.4 Informazioni supplementari.....	16
3.2 Zone di pianificazione (ID 76).....	16
3.2.1 Geodati di base.....	17
3.2.2 Prescrizioni legali.....	17
3.2.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	17
3.2.4 Informazioni supplementari.....	17
3.3 Zone di progettazione per le strade nazionali (ID 87).....	18
3.3.1 Geodati di base.....	18
3.3.2 Prescrizioni legali.....	18
3.3.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	18
3.3.4 Informazioni supplementari.....	18
3.4 Allineamenti per le strade nazionali (ID 88).....	18
3.4.1 Geodati di base.....	18
3.4.2 Prescrizioni legali.....	18
3.4.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	18
3.4.4 Informazioni supplementari.....	18
3.5 Zone di progettazione per gli impianti ferroviari (ID 96).....	19
3.5.1 Geodati di base.....	19
3.5.2 Prescrizioni legali.....	19
3.5.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	19
3.5.4 Informazioni supplementari.....	19
3.6 Allineamenti per gli impianti ferroviari (ID 97).....	19
3.6.1 Geodati di base.....	19
3.6.2 Prescrizioni legali.....	19
3.6.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	19
3.6.4 Informazioni supplementari.....	19
3.7 Zone di progettazione per gli impianti aeroportuali (ID 103).....	20
3.7.1 Geodati di base.....	20
3.7.2 Prescrizioni legali.....	20
3.7.3 Indicazioni concernenti le basi legali.....	20
3.7.4 Informazioni supplementari.....	20
3.8 Allineamenti per gli impianti aeroportuali (ID 104).....	20

3.8.1	Geodati di base.....	20
3.8.2	Prescrizioni legali.....	20
3.8.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	20
3.8.4	Informazioni supplementari.....	20
3.9	Piano delle zone di sicurezza (ID 108)	21
3.9.1	Geodati di base.....	21
3.9.2	Prescrizioni legali.....	21
3.9.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	21
3.9.4	Informazioni supplementari.....	21
3.10	Catasto dei siti inquinati (CSIN) (ID 116, ID 117, ID 118, ID 119)	21
3.10.1	Geodati di base.....	21
3.10.2	Prescrizioni legali.....	22
3.10.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	22
3.10.4	Informazioni supplementari.....	22
3.11	Zone di protezione delle acque (ID 131)	22
3.11.1	Geodati di base.....	22
3.11.2	Prescrizioni legali.....	22
3.11.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	22
3.11.4	Informazioni supplementari.....	23
3.12	Aree di protezione delle acque sotterranee (ID 132)	23
3.12.1	Geodati di base.....	23
3.12.2	Prescrizioni legali.....	23
3.12.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	23
3.12.4	Informazioni supplementari.....	24
3.13	Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione) (ID 145)	24
3.13.1	Geodati di base.....	24
3.13.2	Prescrizioni legali.....	24
3.13.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	24
3.13.4	Informazioni supplementari.....	24
3.14	Margini statici della foresta (ID 157).....	25
3.14.1	Geodati di base.....	25
3.14.2	Prescrizioni legali.....	25
3.14.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	25
3.14.4	Informazioni supplementari.....	25
3.15	Linee di distanza dalla foresta (ID 159).....	26
3.15.1	Geodati di base.....	26
3.15.2	Prescrizioni legali.....	26
3.15.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	26
3.15.4	Informazioni supplementari.....	26
3.16	Riserve forestali (ID 160)	26
3.16.1	Geodati di base.....	27
3.16.2	Prescrizioni legali.....	27
3.16.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	27
3.16.4	Informazioni supplementari.....	28
3.17	Spazio riservato alle acque (ID 190).....	28
3.17.1	Geodati di base.....	28
3.17.2	Prescrizioni legali.....	28
3.17.3	Indicazioni concernenti le basi legali.....	29
3.17.4	Informazioni supplementari.....	29
3.18	Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV (ID 217).....	29
3.18.1	Geodati di base.....	29

3.18.2	Prescrizioni legali	29
3.18.3	Indicazioni concernenti le basi legali	29
3.18.4	Informazioni supplementari.....	30
3.19	Allineamenti per impianti a corrente forte (ID 218).....	30
3.19.1	Geodati di base	30
3.19.2	Prescrizioni legali	30
3.19.3	Indicazioni concernenti le basi legali	30
3.19.4	Informazioni supplementari.....	30
3.20	Linee di edificazione e di distanza cantonali e comunali al di fuori dei piani di utilizzo	30
3.20.1	Geodati di base	30
3.20.2	Rechtsvorschriften	30
3.20.3	Indicazioni concernenti le basi legali	31
3.20.4	Informazioni supplementari.....	31
4	Disposizioni finali.....	32

Abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento:

Abbreviazione	Denominazione completa
ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
BauG	Legge cantonale sull'edilizia
BSG	Raccolta sistematica delle leggi del Cantone di Berna
Catasto RDPP	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
CC	Codice civile svizzero RS 210
CSIN	Catasto dei siti inquinati
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DCS	Decisione del Consiglio di Stato
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
ID	Numero di identificazione
INTERLIS	Meccanismo di descrizione e di trasferimento dati per i geodati, www.interlis.ch
Lferr	Legge sulle ferrovie (Lferr), RS 742.101
LFo	Legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo), RS 921.0
LGI	Legge federale sulla geoinformazione, (Legge sulla geoinformazione, LGI), RS 510.62
LIE	Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE), RS 734.0
LNA	Legge federale sulla navigazione aerea (Legge sulla navigazione aerea, LNA), RS 748.0
LPac	Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb), RS 814.01
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700
LSN	Legge federale sulle strade nazionali (LSN), RS 725.11
OCRDPP	Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; RS 510.622.4)
OFO	Ordinanza sulle foreste (OFO), RS 921.01
OGI	Ordinanza federale sulla geoinformazione (Ordinanza sulla geoinformazione, OGI) RS 510.620
OIF	Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), RS 814.41
OPac	Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201
OPU	Organo di pubblicazione ufficiale
ORF	Ordinanza sul registro fondiario (ORF), RS 211.432.1
OSIA	Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA), RS 748.131.1
OSiti	Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti), RS 814.680

Abbreviazione	Denominazione completa
OSN	Ordinanza sulle strade nazionali (OSN), RS 725.111
PDF	Portable Document Format
RDPP	Restrizione di diritto pubblico della proprietà
RN	Raccolta del diritto del Canton Nidvaldo
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSN	Raccolta sistematica del diritto del Cantone di Neuchâtel
ORC	Organo responsabile del Catasto (per il Catasto RDPP)
SG/DDPS	Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
UFAC	Ufficio federale dell'aviazione civile
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFE	Ufficio federale dell'energia
UFT	Ufficio federale dei trasporti
USTRA	Ufficio federale delle strade
WVG	Legge sull'approvvigionamento idrico del Cantone di Berna, BSG 752.32
XML	Extensible Markup Language

1 Introduzione

Secondo l'articolo 4 capoverso 3 OCRDPP, l'Ufficio federale di topografia swisstopo emana la seguente istruzione concernente le prescrizioni legali, le basi legali e le informazioni supplementari.

La presente istruzione riguarda parti del contenuto del Catasto delle restrizioni pubbliche della proprietà (Catasto RDPP), ossia le *prescrizioni legali*, le *basi legali* e le *informazioni supplementari*.

La LGI e l'OCRDPP disciplinano il Catasto RDPP e contengono anche disposizioni relative alle prescrizioni legali, alle indicazioni concernenti le basi legali e alle informazioni supplementari. Queste norme vengono precisate nella presente istruzione. In una prima fase i concetti delle prescrizioni legali, delle basi legali e delle informazioni supplementari vengono precisati in forma generale e generica (capitolo 2). Segue quindi – ove necessario – un'ulteriore precisazione differenziata, riferita ai singoli temi delle RDPP (capitolo 3).

Il contenuto del Catasto RDPP è costituito dai seguenti tre elementi o tipi di dati:

- i *geodati di base*, che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà e sono dichiarati dal Consiglio federale o dal Cantone oggetto del Catasto RDPP (art. 16 cpv. 2 e 3 LGI, art. 3 lett. a e b OCRDPP);
- le *prescrizioni legali* che, unitamente ai geodati di base e costituendo un'unità con quest'ultimi, descrivono in maniera immediata le restrizioni della proprietà (art. 3 lett. c OCRDPP) e che sono state emanate nel corso della stessa procedura;
- le *indicazioni concernenti le basi legali* delle restrizioni della proprietà (art. 3 lett. d OCRDPP);

L'organo responsabile del Catasto rappresenta *informazioni supplementari* sugli effetti giuridici anticipati delle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che sono messe a sua disposizione dal servizio competente della Confederazione. Gli articoli 5–8 sono applicabili per analogia (art. 8b cpv. 2 OCRDPP).

Inoltre, ulteriori *informazioni supplementari* possono essere fornite per ciascuna RDPP:

- modifiche previste o in corso (art. 8b cpv. 1 lett. a OCRDPP), compresi gli effetti anticipati di diritto cantonale;
- altri geodati di base di diritto federale ai sensi dell'allegato 1 OGI e geodati di base di diritto cantonale (art. 8b cpv. 1 lett. b OCRDPP);
- indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 8b cpv. 1 lett. c OCRDPP).

Ogni oggetto del Catasto RDPP è costituito da queste tre o quattro componenti.

Le informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 8b OCRDPP nonché i dati considerati a titolo di dati georeferenziati del livello di informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale (art. 10 cpv. 3 OCRDPP) non fanno parte del contenuto del Catasto RDPP.

1.1 Obiettivo

Lo scopo della presente istruzione è di garantire che le prescrizioni legali e i riferimenti alle basi legali che fanno parte dei geodati di base siano trattati come contenuti del Catasto RDPP e le corrispondenti informazioni supplementari siano gestite nel modo più unitario possibile in tutta la Svizzera e come unità per singolo oggetto. Questo aumenta la certezza del diritto e l'affidabilità del Catasto RDPP.

1.2 Basi giuridiche

Le seguenti basi giuridiche contengono norme giuridiche che riguardano le Prescrizioni legali, basi legali e informazioni supplementari o sono vincolanti per quest'ultimo:

- Legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI), [RS 510.62](#): in particolare [articolo 8](#), [articolo 16](#)
- Ordinanza federale sulla geoinformazione (ordinanza sulla geoinformazione, OGI), [RS 510.620](#): in particolare [articolo 9](#), [articolo 11](#) nonché [allegato 1](#)
- Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP), [RS 510.622.4](#): in particolare [articolo 3](#), [articolo 4](#), [articolo 5](#), [articolo 8a](#), [articolo 8b](#)

1.3 Prescrizioni

Le seguenti prescrizioni sono determinanti per le prescrizioni legali, le basi legali e le informazioni supplementari:

- Modello quadro per il Catasto RDPP
- Istruzione «Catasto RDPP: Contenuto e rappresentazione dell'estratto statico»

Queste sono riportate nel manuale per il Catasto RDPP

<https://www.cadastre.ch/rdpp> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni.

2 Spiegazioni di carattere generale

Di seguito vengono riportati dapprima i principali requisiti legali relativi alle prescrizioni legali, alle indicazioni concernenti le basi legali e alle informazioni supplementari nonché, su queste basi, i principi di fondo corrispondenti (spiegazioni) e, infine, le direttive di carattere generale.

Secondo quanto illustrato al capitolo 1, il contenuto giuridicamente rilevante del Catasto RDPP è costituito dai seguenti elementi:

- geodati di base
- prescrizioni legali
- indicazioni concernenti le basi legali

La situazione legalmente valida deve poter essere generata in qualsiasi momento dal Catasto RDPP a partire dai dati summenzionati.

I geodati di base devono essere gestiti come vettori, le prescrizioni legali come link e i riferimenti alle basi legali anche per mezzo di link.

I geodati di base che non sono direttamente disponibili come vettori, ma solo come file PDF, specialmente di piani scansionati, sono da evitare. L'eccezione è costituita dai piani di utilizzazione speciale o da altri piani speciali la cui importanza giuridica può essere valutata solo insieme allo sfondo cartografico originale (situazione). In questi casi, il perimetro interessato deve essere disponibile sotto forma di poligono vettoriale.

Anche i piani delle zone di sicurezza costituiscono un'eccezione, poiché geometricamente solo i perimetri delle singole aree parziali vengono rappresentati. D'altra parte, nessuna linea altitudinale è rappresentata nel Catasto RDPP, il che significa che il limite di altezza effettivo può essere tratto unicamente dai piani dettagliati in PDF.

I piani giuridicamente validi devono essere rappresentati per intero nel Catasto RDPP. Ciò significa che la situazione giuridicamente valida può essere tratta dal catasto in qualsiasi momento. Il piano firmato non è necessario, ma può essere conservato come allegato.

Le RDPP devono sempre essere indicate con il perimetro interessato. Questo vale anche per le revisioni parziali dei piani di utilizzazione che riguardano solo una parte del Comune. L'estratto dovrebbe mostrare unicamente le RDPP da cui è interessato un fondo.

Le pubblicazioni ufficiali sono disciplinate in modo molto diverso nei singoli Cantoni. Tuttavia, tutti i 26 Cantoni hanno in comune il fatto di disporre, come la Confederazione, di una raccolta ufficiale del diritto e di una raccolta sistematica del diritto; tuttavia, queste riguardano unicamente la pubblicazione ufficiale di atti normativi, ossia di norme generali-astratte (Costituzione, legge, ordinanze, regolamenti) a livello cantonale:

- Una **raccolta ufficiale del diritto** (detta anche raccolta cronologica del diritto) contiene in ordine cronologico tutte le decisioni sugli atti normativi, cioè l'atto normativo deciso, le modifiche decise nonché ad esempio anche le rettifiche. Di regola, la pubblicazione ha luogo prima della loro entrata in vigore.
- Una **raccolta sistematica del diritto** (detta anche raccolta riveduta del diritto o collezione sistematica delle leggi) contiene tutti gli atti normativi in vigore nella loro versione riveduta attualmente valida.

Che la raccolta ufficiale e sistematica del diritto sia pubblicata solo in forma cartacea, in forma cartacea ed elettronica o soltanto elettronica, e quale di queste sia la versione che fa stato di volta in volta, è disciplinato diversamente nei singoli Cantoni. Di regola, la raccolta sistematica del diritto non ha effetto di pubblicazione legale; fa stato la raccolta ufficiale del diritto.

Le decisioni del governo cantonale che non sono atti normativi, come ad esempio le decisioni sull'approvazione dei piani di utilizzazione o sulle linee di edificazione, non sono generalmente pubblicate ufficialmente nelle raccolte del diritto. Diversi sistemi di pubblicità trovano applicazione a livello cantonale (anche se le prime due varianti non si escludono vicendevolmente):

- pubblicazione ufficiale sul Foglio ufficiale cantonale;
- pubblicazione su Internet in un registro delle decisioni governative (per es. BE);
- nessuna pubblicazione ufficiale.

Le decisioni dei dipartimenti o delle direzioni cantonali, nonché degli uffici e dei dipartimenti cantonali, non vengono generalmente pubblicate ufficialmente, a meno che la legislazione specialistica non lo esiga.

Anche le pubblicazioni ufficiali a livello comunale sono disciplinate diversamente nei singoli Cantoni - sempre per gli atti normativi dei Comuni (regolamenti comunali e ordinanze dell'esecutivo comunale) e per altre decisioni degli organi comunali. Ciononostante, la maggior parte dei Comuni svizzeri mette a disposizione i propri regolamenti e le proprie ordinanze (o almeno una selezione dei più importanti atti normativi) nella loro versione di volta in volta aggiornata su Internet. Le decisioni semplici degli organi comunali sono generalmente pubblicate unicamente se la legislazione cantonale lo prevede espressamente, in tal caso spesso sul Foglio ufficiale cantonale.

Per il Catasto RDPP, le prescrizioni legali sono richieste nella versione della pubblicazione ufficiale (analogamente alla raccolta ufficiale del diritto). Se sono disponibili versioni consolidate di tutte le prescrizioni legali aggiornate su un determinato tema RDPP, queste possono essere pubblicate al posto della pubblicazione ufficiale. Sono privilegiate le versioni elettroniche al posto delle scansioni. Nel caso di documenti consolidati come pure di ulteriori versioni elettroniche, l'autorità competente conferma con il suo riconoscimento secondo l'articolo 5 capoverso 2 OCRDPP che questi corrispondono allo stato giuridicamente vincolante.

Tutte le modifiche testuali, le riserve e le rettifiche apportate ai documenti originali, purché facciano parte del contenuto rilevante, devono essere rappresentate nel Catasto RDPP, in modo che la situazione giuridicamente valida sia evincibile in qualsiasi momento direttamente dai suddetti dati del catasto.

2.1 Prescrizioni legali

Dal punto di vista *contenutistico*, le prescrizioni legali sono descritte in *generale* come segue:

Le prescrizioni legali (art. 3 lett. c OCRDPP) descrivono la restrizione della proprietà fondiaria (risp. altri diritti reali) in questione dal punto di vista giuridico e costituiscono un'unica entità assieme ai geodati di base che definiscono la restrizione dal punto di vista territoriale. Questa entità viene creata di regola dal fatto che il messaggio giuridico di una prescrizione legale si riferisce

- a un determinato oggetto costituito dalla geometria e dagli attributi del modello di geodati e dunque anche
- ai segni convenzionali corrispondenti del modello di rappresentazione

con cui viene stabilito in modo univoco il collegamento tra la prescrizione legale e l'ubicazione.

Anche dal punto di vista *tecnico-procedurale* le prescrizioni legali devono costituire un tutt'uno con i geodati di base. Esse devono essere emanate nell'ambito della stessa procedura in cui è stato o sono stati definiti l'oggetto o gli oggetti del Catasto RDPP.

Dal punto di vista *materiale-giuridico* le prescrizioni legali devono descrivere, in quanto disposizioni di diritto pubblico formative del diritto, in modo diretto la restrizione della proprietà e devono essere pertanto determinanti ai fini della restrizione della proprietà. Tutte le norme dell'atto normativo che descrivono concretamente la RDPP fanno parte del suo contenuto. Nel Catasto deve risultare possibile riconoscere l'intera portata della RDPP.

Le *disposizioni secondarie*, come ad esempio quelle relative ai costi, non fanno parte invece del contenuto. Le prescrizioni contenute negli atti normativi, ossia le disposizioni di carattere generale-astratto contenute nelle leggi, nelle ordinanze parlamentari, nelle ordinanze e nei regolamenti, non costituiscono per principio prescrizioni legali secondo l'articolo 3 lettera c OCRDPP (e non rientrano pertanto direttamente nel contenuto del Catasto RDPP). Ciò vale in particolare per tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprietà costituite in modo puramente generale-astratto dal testo di una prescrizione legale e dunque prive di un concreto riferimento all'oggetto.¹

¹ Questa situazione è paragonabile ai limiti di velocità nel traffico stradale: La velocità massima generale di 120 km/h in autostrada vale su tutti i tratti autostradali anche senza segnalazione della velocità, ossia senza riferimento concreto alla posizione. Le velocità massime speciali valgono invece unicamente per il tratto stradale per il quale sono state emanate nell'ambito della procedura necessaria a tale scopo e su cui sono state segnalate; esse presentano un riferimento geografico-geometrico concreto.

In generale, le prescrizioni legali relative alle RDPP assumono la forma di semplici decisioni delle autorità cantonali e comunali. Di norma, le *modifiche* delle RDPP non assumono la forma di una revisione totale, ossia di una decisione che ridefinisce completamente e integralmente la RDPP sin dalle sue fondamenta, abrogando così la decisione originale, ma piuttosto attraverso una decisione di modifica che definisce unicamente le modifiche in relazione alla delibera originale. Al fine di comprendere il contenuto materiale-giuridico di una particolare RDPP, sono di regola necessarie sia la decisione originale che la decisione di modifica, per cui entrambe le decisioni devono essere incluse come prescrizioni legali nel Catasto RDPP.

In caso di modifiche sostanziali della RDPP, si raccomanda ai Cantoni di seguire la via della revisione totale, in modo che la decisione originale sia sostituita dalla nuova decisione e solo quest'ultima debba rimanere nel catasto come prescrizione legale. In alternativa, al fine di aumentare la facilità d'uso, occorre valutare se le decisioni consolidate dovrebbero essere incluse nel Catasto RDPP allo stesso modo della raccolta sistematica del diritto.

Esistono RDPP che sono valide solo per un periodo di tempo limitato, ad esempio zone di progettazione o zone di pianificazione con una durata di 3 o 5 anni e un'estensione di 2 o 3 anni. Se esiste una data di scadenza per una determinata RDPP, questa deve essere indicata nell'attributo *publicatoFinnoAl*. Tuttavia, questo non sostituisce necessariamente l'abrogazione formale della RDPP.

L'istruzione tiene conto del fatto che la procedura di istituzione di restrizioni di diritto pubblico della proprietà è spesso disciplinata nella legislazione specialistica della Confederazione e/o nel diritto cantonale, che esistono differenti regolamentazioni cantonali per la pubblicazione e l'accessibilità delle decisioni e delle disposizioni e che le prescrizioni legali non possono pertanto essere configurate in modo del tutto unitario all'interno del Catasto RDPP.

Le *particolarità specifiche della materia* relative alle prescrizioni legali per i singoli temi RDPP contenuti nel Catasto saranno affrontate al capitolo 3.

2.2 Indicazioni concernenti le basi legali

Dal punto di vista *contenutistico*, le indicazioni concernenti le basi legali sono descritte *in generale* come segue:

Le indicazioni concernenti le basi legali (art. 3 lett. d OCRDPP) definiscono le norme giuridiche generali-astratte la cui applicazione dà luogo alla RDPP.

Si tratta generalmente di *atti normativi in senso stretto*, ossia di norme giuridiche generali-astratte (legge, ordinanza parlamentare, ordinanza ecc.). L'atto normativo deve avere un riferimento sufficiente alla concreta restrizione di diritto pubblico della proprietà. Nell'Allegato 1 OGI per i geodati di base della restrizione di diritto pubblico della proprietà in questione, rispettivamente nelle corrispondenti basi legali dei Cantoni, sono riportati gli atti normativi menzionati. Gli articoli menzionati al loro interno costituiscono basi legali di questo tipo.

Gli atti normativi di diritto federale elencati nel capitolo 3 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** per ogni tema RDPP devono essere obbligatoriamente adottati dai Cantoni nei loro catasti.

Per garantire che nell'area riservata ai riferimenti alle basi legali siano utilizzate le leggi/ordinanze corrette con il nome corretto, è disponibile il file [OeREBKRM_\[VersionRM\]_Gesetze_\[Datum\].xml](https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/) su models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/.

I riferimenti alle basi legali cantonali si basano sulla logica del diritto federale.

2.3 Cenno al registro fondiario secondo l'art. 8a OCRDPP

Nelle spiegazioni concernenti la revisione parziale dell'OCRDPP «Modifica dell'Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)»² il riferimento generale al registro fondiario che si spiega, per esempio, con la dualità nell'area del catasto dei siti inquinati, contiene unicamente osservazioni di carattere generale, ma nessun esempio testuale. Si osserva unicamente che occorre farvi riferimento in termini generali (ossia in modo non specifico per ogni fondo interessato). I Cantoni conoscono anche questi riferimenti generali al registro fondiario per i temi RDPP della tutela

² <https://www.cadastre.ch/rdpp> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Atti giuridici > Scheda Catasto RDPP

dei monumenti storici nonché per altri temi. Per questo motivo, un corrispondente riferimento generale al registro fondiario deve essere inserito negli estratti del Catasto RDPP.

La formulazione del riferimento è specificata nel file OeREBKRM_[VersionRM]_Texte_[Datum].xml e pubblicata su models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/. Il riferimento deve essere visibile sull'estratto del Catasto RDPP. Il modo in cui ciò deve essere realizzato è specificato concretamente nell'istruzione «Catasto RDPP: Contenuto e rappresentazione dell'estratto statico»³.

2.4 Informazioni supplementari secondo l'art. 8b OCRDPP

2.4.1 Modifiche con o senza effetto anticipato

Secondo l'articolo 8b capoverso 1 lettera a OCRDPP, le informazioni concernenti modifiche previste o in corso di restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono informazioni supplementari. Lo stesso vale per gli effetti giuridici anticipati di modifiche alle RDPP secondo l'articolo 8b capoverso 2 OCRDPP.

La rappresentazione delle modifiche alle RDPP è stata possibile nel catasto fin dall'inizio. Si tratta di geodati di diritto federale ai sensi dell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione o di geodati di diritto cantonale. Nessun altro geodato può essere visualizzato nel catasto RDPP come informazione aggiuntiva.

Le RDPP previste nelle procedure di approvazione dei piani secondo il diritto federale hanno talvolta notevoli effetti di blocco quando sono resi disponibili pubblicamente a titolo di effetto anticipato. Per esempio, la pubblicazione di piani delle zone di sicurezza del diritto aereo secondo l'articolo 43 capoverso 1 della seconda del diritto aeronautico in conformità con l'articolo 43 paragrafo 1 della legge federale sulla navigazione aerea porta di fatto a un divieto di costruzione. È quindi di grande importanza che le persone interessate a un fondo lo sappiano o possano riconoscerlo il più tempestivamente possibile. Per questo motivo, il nuovo capoverso 2 dell'articolo 8b OCRDPP prevede che le informazioni sugli effetti giuridici anticipati delle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, messe a disposizione dal servizio specializzato della Confederazione, debbano essere presentate dall'organo cantonale responsabile del Catasto sotto forma di informazioni supplementari nel Catasto RDPP.

La legislazione specialistica disciplina in modo esaustivo il trattamento delle modifiche e gli eventuali effetti giuridici anticipati per ciascun tema RDPP. Il diritto cantonale stabilisce anche se, in che modo e a partire da quando si esplicano effetti anticipati. I Cantoni decidono se pubblicare o meno le modifiche con e senza effetti anticipati ai dati posti sotto la responsabilità dei Cantoni o dei Comuni.

L'inserimento di funzioni supplementari ai sensi dell'articolo 8b capoverso 1 lettera a OCRDPP (informazioni sulle modifiche) nel Catasto RDPP può avvenire solo se queste informazioni supplementari possono essere pubblicate. Di regola, ciò si applica dal momento in cui vengono rese pubbliche secondo la procedura stabilita dalla legislazione specialistica. Le modifiche delle RDPP per le quali la procedura non prevede la partecipazione pubblica alle modifiche previste e in corso, come le disposizioni del catasto dei siti inquinati, non possono quindi essere inclusi nel Catasto come informazioni supplementari.

Lo stato giuridico delle RDPP secondo l'articolo 8b OCRDPP deve essere indicato nelle informazioni supplementari, secondo quanto stabilito nel capitolo 3.

Negli estratti viene operata una separazione in casi con o senza effetto anticipato. Le modalità di separazione visiva e testuale sono specificate nell'istruzione «Catasto RDPP: Contenuto e rappresentazione dell'estratto statico»⁴.

Attualmente sono note due varianti di soluzione per l'implementazione nei sistemi dei catasti RDPP cantonali, entrambe le quali soddisfano i requisiti legali:

- Soluzione basata su due portali (ad esempio nel Canton UR):
Il portale del Catasto RDPP contiene RDPP giuridicamente vincolanti e modifiche a RDPP con effetto giuridico anticipato. Tutte le modifiche ufficiali, in particolare quelle alle RDPP, sono pubblicate in formato digitale nel portale dell'organo di pubblicazione ufficiale OPU.
- Soluzione basata su un unico portale (ad esempio nel Canton BS):
La distinzione tra le RDPP giuridicamente vincolanti e le modifiche alle RDPP è operata nello

³ <https://www.cadastre.ch/rdpp> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni

⁴ <https://www.cadastre.ch/rdpp> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni

stesso portale del Catasto RDPP per mezzo di un interruttore a levetta. Questo può essere usato per attivare e disattivare le modifiche. Le modifiche ufficiali sono pubblicate ufficialmente sul Foglio ufficiale digitale. In caso di modifiche alle RDPP, viene pubblicato anche il link al portale del Catasto RDPP.

2.4.2 Indicazioni

Secondo le spiegazioni contenute nel documento «Modifica dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)»⁵, le indicazioni sono utili alla comprensione delle RDPP e sono già pubblicate. Le spiegazioni Le indicazioni vengono rappresentate anche come informazioni supplementari.

Sono esempi di indicazioni:

- Piano delle zone di sicurezza dell'UFAC: piano corografico, rapporto tecnico e importanti indicazioni
- Catasto dei siti inquinati: testo sulla cessione
- Piani di utilizzazione: differenze tra zone di pericolo e carte dei pericoli

I requisiti formali emessi dal servizio federale competente nel capitolo 3 sotto «Informazioni supplementari» devono essere adottati. I requisiti formali non sono obbligatori a livello cantonale, ma se ne raccomanda l'emanazione.

Come requisito formale generale per le indicazioni dirette relative ad altri rapporti e piani utili alla comprensione delle RDPP, deve essere indicato il titolo del documento o del testo che appare nell'estratto.

⁵ <https://www.cadastre.ch/rdpp> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Atti giuridici > Scheda Catasto RDPP

3 Prescrizioni concernenti i singoli temi RDPP

In questo capitolo i temi RDPP di diritto federale sono elencati nell'ordine del loro numero di identificazione (ID) secondo l'Allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione. I temi RDPP di diritto cantonale (estensioni cantonali) sono elencati dopo i temi RDPP di diritto federale.

Dal punto di vista tecnico, la modellizzazione dei dati prevede unicamente le cardinalità⁶ «obbligatorio» e «opzionale», dove «opzionale» significa, dal punto di vista della tecnica di modellizzazione, che l'attributo può essere compilato oppure no. Nelle ulteriori spiegazioni questa importanza delle cardinalità ai fini della tecnica di modellizzazione viene ripresa e integrata, nel caso della cardinalità «opzionale», dai significati tecnico-specialistici «obbligatorio» e «facoltativo». Nella presente istruzione vengono pertanto utilizzate le seguenti cardinalità:

[obbligatorio] L'informazione deve essere tenuta in ogni caso nel Catasto RDPP.

[opzionale-obbligatorio] Se l'informazione esiste, deve essere tenuta nel Catasto RDPP. In caso di rapporto costi-benefici sfavorevole swisstopo decide su proposta del Cantone in merito alla realizzazione.

[opzionale-facoltativo] È il servizio competente a decidere se tenere o meno questa informazione. Questo non comporta alcun cambiamento nel modello quadro. Nell'istruzione, «opzionale-obbligatorio» viene definito come una sorta di condizione di coerenza che deve essere programmata nell'applicazione.

3.1 Piani di utilizzazione (cantonali/comunali) (ID 73)

Il Catasto RDPP contiene, in relazione al tema dei piani di utilizzazione, tutti gli obblighi vincolanti per il proprietario decisi ed entrati in vigore nell'ambito di una procedura di stesura di piani di utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e 26 LNA. Ne fanno parte, pertanto, i piani di utilizzazione generali e quelli speciali, ma non i piani direttori cantonali, regionali e comunali, poiché non sono vincolanti per il proprietario.

I piani di utilizzazione speciale che seguono una procedura propria possono essere elencati in un tema RDPP separato (assegnato nella categoria principale «pianificazione del territorio») e devono essere qui collegati con le relative prescrizioni legali e i riferimenti alle basi legali specifiche dei piani di utilizzazione speciali. I contenuti dei piani direttori cantonali, regionali e comunali che sono vincolanti per le autorità non fanno parte del tema RDPP della pianificazione del territorio.

Molti Comuni mettono a disposizione versioni consolidate dei regolamenti edilizi comunali su Internet, di solito sotto forma di documenti PDF. Se i Comuni mantengono versioni consolidate e confermano con il loro riconoscimento che queste corrispondono allo stato legalmente vincolante, queste possono essere riprese nel Catasto RDPP.

3.1.1 Geodati di base

Il modello minimo di geodati esiste ed è stato emanato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). La realizzazione del modello di rappresentazione per il Catasto RDPP è stata delegata dall'ARE al servizio competente a livello cantonale/comunale.

3.1.2 Prescrizioni legali

Le espressioni utilizzate costituiscono degli esempi la cui esatta denominazione può variare da un Cantone all'altro. Nel caso delle prescrizioni legali, costituiscono contenuto determinante:

- I regolamenti edilizi e delle zone [obbligatorio]
- Le norme edilizie particolari (scansione, poiché la norma e il piano formano un tutt'uno) sono registrate anche in un'altra versione elettronica e non necessariamente come scansione, se il Comune conferma la validità legale della versione pubblicata con il riconoscimento. [obbligatorio]

⁶ In relazione alle banche dati, la cardinalità indica il numero di elementi di una determinata quantità.

- tutte le parti del decreto di approvazione dell'autorità cantonale che descrivono in modo immediato l'ulteriore effetto della RDPP [obbligatorio], ad es.
 - il decreto di approvazione in senso stretto in quanto tale (l'approvazione costituisce un presupposto per la validità secondo il diritto federale)
 - elenchi di tutto ciò che viene approvato (ad es. elenchi dei piani e di altri documenti)
 - modifiche apportate con il decreto di approvazione
 - condizioni e oneri

3.1.3 Indicazioni concernenti le basi legali

A titolo di indicazioni concernenti le basi legali occorre tenere:

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 700
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 14 e 26 LPT»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 700 art. 14
- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti la pianificazione territoriale, edilizia e delle zone, su cui si basa in misura determinante il piano di utilizzazione concreto (elementi cfr. il capitolo 2.2):

 - obbligatorio: «Legge sull'edilizia (BauG), BSG 721.0»
 - obbligatorio: Link alla BSG 721.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art.⁷ x BauG»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della BSG 721 art. x

3.1.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è regolato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione, che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

Esempio:

L'articolo 18 della legge sulla pianificazione del territorio e il diritto edilizio pubblico (legge sulla pianificazione e la costruzione), PBG, NG 611.1) del Canton Nidvaldo prevede il seguente effetto anticipato della pubblicazione: «*Vom Tag der öffentlichen Auflage der Änderungen des Zonenplans sowie des Bau- und Zonenreglements an dürfen Bauten und Anlagen nur noch bewilligt werden, wenn sie sowohl den aufgelegten als auch den geltenden Zonenplänen sowie den Bau- und Nutzungsvorschriften entsprechen.*» La pubblicazione deve essere fatta sul Foglio ufficiale del Canton Nidvaldo. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

3.2 Zone di pianificazione (ID 76)

Se i piani d'utilizzazione mancano o devono essere modificati, l'autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori delimitati. All'interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell'utilizzazione (art. 27 cpv 1 LPT). La zona di pianificazione è uno strumento di pianificazione di diritto federale destinata a salvaguardare i futuri piani di utilizzazione; il Tribunale federale mette le zone di pianificazione sullo stesso piano dei piani di utilizzazione. La zona di pianificazione limita l'applicabilità del diritto di pianificazione vigente, rispettivamente dell'attuale regolamento di utilizzazione (nel senso di un effetto anticipato positivo del nuovo regolamento di utilizzazione), in modo che non si possa realizzare nulla che possa inibire la pianificazione futura. Di conseguenza, la zona di pianificazione ha l'effetto di un'ulteriore restrizione della proprietà sotto forma di restrizione della proprietà rispetto ai piani di utilizzazione esistenti.

⁷ Nella maggior parte dei Cantoni di lingua tedesca vengono pubblicati gli atti legislativi al posto degli articoli (art.) in paragrafi (§).

Per quanto riguarda il tema delle «zone di pianificazione», il Catasto RDPP contiene tutte le condizioni vincolanti per i proprietari di fondi che sono state messe in vigore dalle autorità cantonali/comunali competenti ai sensi dell'articolo 27 della legge sulla pianificazione del territorio per un periodo massimo di cinque anni. Il diritto cantonale può prevedere una proroga.

Il set di geodati ID 76 contiene tutte le zone di pianificazione secondo l'articolo 27 LPT. Eventuali determinazioni con altre basi legali o di altri settori specializzati, che portano a loro volta la denominazione di «zona di pianificazione», non sono incluse.

La procedura di definizione delle zone di pianificazione secondo l'articolo 27 LPT varia da Cantone a Cantone. A seconda del Cantone, le zone di pianificazione possono essere decise da un'autorità cantonale, dai Comuni o da entrambi i livelli. In diversi Cantoni, la validità giuridica di una zona di pianificazione comunale è confermata dal Comune, non dal Cantone.

Secondo l'articolo 4 capoverso 3 LPT, i piani previsti dalla LPT sono pubblici. In base alla sua formulazione, questo articolo suggerisce che le zone di pianificazione sono anche accessibili al pubblico. Si tratta in questo contesto di pianificazioni ai sensi della LPT, anche se queste presentano una limitazione temporale. Includendo il set di dati delle zone di pianificazione nell'allegato OGI, il Consiglio federale ha contemporaneamente concretizzato l'articolo 4 capoverso 3 LPT per quanto riguarda le zone di pianificazione.

3.2.1 Geodati di base

Il modello minimo di geodati e il corrispondente modello di rappresentazione sono stati emanati dall'ARE.

3.2.2 Prescrizioni legali

Il contenuto rilevante delle prescrizioni legali è costituito dalle parti della decisione dell'autorità cantonale, regionale o comunale competente che descrivono direttamente l'ulteriore l'effetto della RDPP.

3.2.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 700
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 27 LPT»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 700 art. 27
- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti la pianificazione territoriale, edilizia e delle zone, su cui si basano in misura determinante le zone di pianificazione.

 - obbligatorio: «Legge sull'edilizia (BauG), BSG 721.0»
 - obbligatorio: link alla BSG 721.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art.⁸ x BauG»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della BSG 721 art. x

3.2.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è regolato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione, che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

⁸ Nella maggior parte dei Cantoni di lingua tedesca gli atti normativi sono suddivisi in articoli (art.) invece che in paragrafi (§).

3.3 Zone di progettazione per le strade nazionali (ID 87)

3.3.1 Geodati di base

Attualmente non esistono né oggetti né un modello di dati né modelli di rappresentazione. Il set di dati senza oggetti è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service.

3.3.2 Prescrizioni legali

Il contenuto determinante delle prescrizioni legali è costituito dalla decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

3.3.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulle strade nazionali (LSN), RS 725.11»
 - obbligatorio: Link a RS 725.11
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 14–17 LSN»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 725.11 art. 14

3.3.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato.

3.4 Allineamenti per le strade nazionali (ID 88)

3.4.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione sono stati emanati dall'USTRA. Il set di dati esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download di dati, WMS e tramite un feature service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

3.4.2 Prescrizioni legali

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione del DATEC. Con la pubblicazione ha luogo al contempo anche l'entrata in vigore (art. 13a OSN).

3.4.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulle strade nazionali (LSN), RS 725.11»
 - obbligatorio: Link a RS 725.11
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale alle singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. 22 – 25 e 29 LSN»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 725.11 art. 22

 - obbligatorio: «Ordinanza sulle strade nazionali (OSN), RS 725.111»
 - obbligatorio: link alla RS 725.111
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale alle singole norme di legge come segue: «art. 13 e 13a OSN»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 725.111 art. 13

3.4.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato.

3.5 Zone di progettazione per gli impianti ferroviari (ID 96)

3.5.1 Geodati di base

Attualmente non esistono oggetti né un modello di dati o modelli di rappresentazione. Il set di dati senza oggetti è a disposizione dei Cantoni come download di dati o WMS nonché tramite feature service.

3.5.2 Prescrizioni legali

Il contenuto determinante delle prescrizioni legali è costituito dalla decisione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

3.5.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge sulle ferrovie (Lferr), RS 742.101»
 - obbligatorio: link alla RS 742.101
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 18n–18p Lferr»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 742.101 art. 18

3.5.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato.

3.6 Allineamenti per gli impianti ferroviari (ID 97)

3.6.1 Geodati di base

Attualmente non esistono né oggetti né un modello di dati né modelli di rappresentazione. Il set di dati senza oggetti è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service.

3.6.2 Prescrizioni legali

Il contenuto determinante delle prescrizioni legali è costituito dalla decisione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

3.6.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge sulle ferrovie (Lferr), RS 742.101»
 - obbligatorio: link alla RS 742.101
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 18q–18t Lferr»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 742.101 art. 18

3.6.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato.

3.7 Zone di progettazione per gli impianti aeroportuali (ID 103)

3.7.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione sono stati emanati dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Il set di dati esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

3.7.2 Prescrizioni legali

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione dell'UFAC (esempio: decisione dell'Aeroporto di Zurigo⁹).

3.7.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulla navigazione aerea (LNA), RS 748.0»
 - obbligatorio: link alla RS 748.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 37n–37p LNA»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 748.0 art. 37

3.7.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato.

I piani¹⁰ sono messi a disposizione sotto forma di «Riferimento a ulteriori documenti».

3.8 Allineamenti per gli impianti aeroportuali (ID 104)

3.8.1 Geodati di base

Attualmente non esistono oggetti né un modello di dati o modelli di rappresentazione. Il set di dati senza oggetti è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite feature service.

3.8.2 Prescrizioni legali

Il contenuto determinante delle prescrizioni giuridiche è costituito dalla decisione dell'UFAC.

3.8.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge sulla navigazione aerea (LNA), RS 748.0»
 - obbligatorio: link alla RS 748.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 37q–37s LNA»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 748.0 art. 37

3.8.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato.

⁹ decisione «Aeroporto di Zurigo: zona di progettazione per un prolungamento della pista 28 verso ovest» del 13.10.2020: <https://data.geo.admin.ch/ch.bazl.projektierungszonen-flughafenanlagen/Rechtsvorschriften/103-D-0009.pdf>

¹⁰ Piano «Flughafen Zürich: Projektierungszone Verlängerung der Piste 28, Perimeter, Massstab 1:4'000» del 14.07.2020: https://data.geo.admin.ch/ch.bazl.projektierungszonen-flughafenanlagen_oereb/Rechtsvorschriften/103-D-0010.pdf

3.9 Piano delle zone di sicurezza (ID 108)

3.9.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione sono stati emanati dall'UFAC. Il set di dati esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

3.9.2 Prescrizioni legali

Il contenuto determinante delle prescrizioni legali è costituito dall'autorizzazione del DATEC (esempio Birrfeld¹¹) nonché dalla copia elettronica del piano delle zone di sicurezza autorizzato dal DATEC (esempio Grenchen¹²), rispettivamente dai piani di dettaglio esposti pubblicamente nei Comuni.

3.9.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge sulla navigazione aerea (LNA), RS 748.0»
 - obbligatorio: link alla RS 748.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 42 LNA»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 748.0 art. 42

- obbligatorio: «Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA), RS 748.131.1»
- obbligatorio: link alla RS 748.131.1
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «Art. 72 OSIA»
- opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 748.131.1 Art. 72

3.9.4 Informazioni supplementari

La pubblicazione ha sempre un effetto anticipato. Le prescrizioni legali sono costituite dalla pubblicazione ufficiale della pubblicazione sul Foglio federale (esempio Aeroporto di Zurigo¹³) nonché dai piani di dettaglio esposti pubblicamente nei Comuni.

I rapporti tecnici e i piani corografici vengono messi a disposizione sotto forma di «riferimenti a ulteriori documenti». Viene inoltre linkato anche un importante riferimento¹⁴ concernente le restrizioni di altezza non visibili nei perimetri rappresentati nonché il riferimento al fatto che, in caso di dubbio, fa sempre stato il piano originale autorizzato/pubblicato.

3.10 Catasto dei siti inquinati (CSIN) (ID 116, ID 117, ID 118, ID 119)

3.10.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione sono stati emanati dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Gli oggetti sono di tipo puntuale o sotto forma di superfici.

Il set di dati CSIN (ID 116) esiste, è pubblicamente accessibile ed è tenuto dai servizi competenti presso i Cantoni.

Il set di dati CSIN nel settore militare (ID 117) esiste ed è a disposizione dei Cantoni sotto forma di download di dati, WMS e tramite feature service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

Il set di dati CSIN nel settore degli aeroporti civili (ID 118) esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

¹¹ Piano delle zone di sicurezza dell'aeroporto di Birrfeld: decreto approvato dal DATEC del 19.10.2018: approvazione del piano delle zone di sicurezza «Flughafen Birrfeld», <https://data.geo.admin.ch/ch.bazl.sicherheitszonenplan.oereb/Rechtsvorschriften/108-D-0085.pdf>

¹² Piano delle zone di sicurezza dell'aeroporto regionale di Grenchen: piano approvato dal DATEC del 24.01.2001, <https://data.geo.admin.ch/ch.bazl.sicherheitszonenplan.oereb/Rechtsvorschriften/108-D-0073.pdf>

¹³ Modifica del piano delle zone di sicurezza dell'Aeroporto di Zurigo: pubblicato sul Foglio federale il 09.06.2020: <https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2020/4790.pdf>

¹⁴ Link in tedesco: <https://data.geo.admin.ch/ch.bazl.sicherheitszonenplan.oereb/Rechtsvorschriften/108-INFO-D.pdf>

Link in francese: <https://data.geo.admin.ch/ch.bazl.sicherheitszonenplan.oereb/Rechtsvorschriften/108-INFO-F.pdf>

Link in italiano: <https://data.geo.admin.ch/ch.bazl.sicherheitszonenplan.oereb/Rechtsvorschriften/108-INFO-I.pdf>

Il set di dati CSIN nel settore dei trasporti pubblici (ID 119) esiste ed è a disposizione dei Cantoni come download dati o WMS nonché tramite Feature Service per l'integrazione nel Catasto RDPP.

3.10.2 Prescrizioni legali

Il contenuto determinante delle prescrizioni legali è definito nei rispettivi catasti dei siti inquinati online dei Cantoni e dei servizi federali. Il link a questi catasti viene utilizzato come prescrizione legale.

3.10.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), RS 814.01»
 - obbligatorio: link alla RS 814.01
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 32c e 32dbis LPAmb»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.01 art. 32

 - obbligatorio: «Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti), RS 814.680»
 - obbligatorio: link alla RS 814.680
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 5 OSiti»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.680 art. 5
- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) sulla protezione dell'ambiente su cui si basa in misura determinante il catasto dei siti inquinati (per gli elementi, cfr. il capitolo 2.2).

3.10.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato. La messa in vigore non percorre alcuna procedura di decisione pubblica. Nessuna modifica pianificata o in corso può essere pubblicata nel Catasto RDPP, poiché la procedura rilevante non prevede un principio di pubblicità per le modifiche.

3.11 Zone di protezione delle acque (ID 131)

3.11.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione sono stati emanati dall'UFAM.

3.11.2 Prescrizioni legali

Come prescrizione legale nel Catasto RDPP occorre tenere, secondo la documentazione del modello concernente la protezione pianificata delle acque:

- il «regolamento delle zone di protezione delle acque» [obbligatorio]. Se non è stato ancora richiesto alcun regolamento per le vecchie determinazioni, occorre indicare come prescrizione legale un documento con il riferimento corrispondente.
- tutte le parti dei decreti di approvazione dell'autorità cantonale che descrivono direttamente l'ulteriore effetto della RDPP [opzionale-obbligatorio].

3.11.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 814.20
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 20 LPac»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.20 art. 20

 - obbligatorio: «Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 814.201

- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 29–32 nonché allegato 4 OPac»
- opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.201 art. 29
- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti la protezione delle acque su cui si basano in misura determinante le misure di protezione delle acque (per gli elementi cfr. il capitolo 2.2):

 - obbligatorio: «Legge sull'approvvigionamento idrico (WVG), BSG 752.32»
 - obbligatorio: link alla BSG 752.32
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme di legge, come indicato di seguito: «art. x WVG»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della BSG 752.32 art. x

3.11.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è disciplinato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

3.12 Aree di protezione delle acque sotterranee (ID 132)

3.12.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione sono stati emanati dall'UFAM.

3.12.2 Prescrizioni legali

Come prescrizione legale nel Catasto RDPP occorre tenere, secondo la documentazione del modello concernente la protezione pianificata delle acque:

- il «regolamento delle zone di protezione delle acque» [obbligatorio]. Se non è stato ancora richiesto alcun regolamento per le vecchie determinazioni, un documento con il riferimento corrispondente deve essere indicato come prescrizione legale.
- tutte le parti dei decreti di approvazione dell'autorità cantonale che definiscono direttamente e ulteriormente l'effetto della RDPP [opzionale-obbligatorio].

3.12.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 814.20
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 21 LPac»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.20 art. 21
 - obbligatorio: «Ordinanza sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 814.201
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 29–32 nonché Allegato 4 OPac»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.201 art. 29
- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti la protezione delle acque su cui si basano in misura determinante le misure di protezione delle acque (per gli elementi cfr. il capitolo 2.2):

 - obbligatorio: «Règlement d'exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE), RSN 805.100»
 - obbligatorio: link al RSN 805.100
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. xx RLPGE»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale del RSN 805.100 art. x

3.12.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è disciplinato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

3.13 Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione) (ID 145)

3.13.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione esistono e sono stati emanati dall'ARE e dall'UFAM.

3.13.2 Prescrizioni legali

Questo set di dati viene emanato di regola attraverso la procedura di pianificazione dell'utilizzazione. In questo caso valgono le stesse prescrizioni legali previste per la pianificazione dell'utilizzazione:

- Regolamenti edilizi e delle zone [obbligatorio]
- Prescrizioni speciali per l'edificazione (scansione, poiché regolamento e piano formano un tutt'uno) sono inclusi anche in un'altra versione elettronica e non necessariamente come scansione, se il Comune conferma la validità legale della versione pubblicata con il riconoscimento. [obbligatorio]
- Tutte le parti del decreto di approvazione dell'autorità cantonale che descrivono direttamente l'ulteriore effetto della RDPP [opzionale-obbligatorio], ad es.
 - il decreto di approvazione in senso stretto in quanto tale (l'approvazione è un prerequisito per la validità secondo il diritto federale)
 - elenchi di tutto ciò che viene approvato (ad esempio, elenchi di piani e altri documenti)
 - modifiche apportate con il decreto di approvazione
 - condizioni e requisiti

3.13.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. Gesetze.xml sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF), RS 814.41»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 814.41
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 43 OIF»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.41 art. 43
- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti l'inquinamento fonico su cui si basano in misura determinante le classificazioni relative alla sensibilità al rumore (per gli elementi cfr. il capitolo 2.2).

3.13.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è disciplinato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

3.14 Margini statici della foresta (ID 157¹⁵)

3.14.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione esistono e sono stati emanati dall'ARE e dall'UFAM.

3.14.2 Prescrizioni legali

Questo set di dati viene emanato di regola attraverso la procedura di pianificazione dell'utilizzazione. L'accertamento del carattere forestale costituisce tuttavia un atto di polizia delle foreste e non di pianificazione dell'utilizzazione. Di conseguenza, in questo caso si considera come prescrizione legale la decisione relativa all'accertamento del carattere forestale della polizia delle foreste.

Invece di elencare individualmente le decisioni di accertamento (in parte vecchie) del carattere forestale, queste possono essere pubblicate in una panoramica consolidata, ciascuna con il riferimento all'autorità di emissione, la data della decisione, la data di entrata in vigore e le altre informazioni necessarie (condizioni, ecc.). Le singole decisioni di accertamento del carattere forestale devono essere tutte chiaramente contrassegnate e possono quindi essere facilmente attribuite l'una all'altra.

Nel caso delle vecchie decisioni di accertamento del carattere forestale, è possibile anche indicare una decisione formulata in modo generale per tutti gli aggiornamenti a titolo di prescrizione legale.

3.14.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulle foreste (LFo), RS 921.0»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 921.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 10 cpv. 2 e 13 LFo»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 921.0 art. 10

 - obbligatorio: «Ordinanza sulle foreste (OFo), RS 921.01»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 921.01
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 12a OFo»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 921.01 art. 12
- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti le foreste su cui si basano in misura determinante gli accertamenti del carattere forestale (per gli elementi cfr. il capitolo 2.2).

3.14.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è disciplinato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

¹⁵ Sino al 31.12.2016 questo set di geodati di base e di conseguenza il tema RDPP saranno denominati «Margini delle foreste (in zone edificabili)». Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore delle modifiche della LFo e dell'OFo che hanno conseguenze materiali sulla restrizione della proprietà. In alcune circostanze un'ulteriore novità è costituita inoltre dagli accertamenti del carattere forestale al di fuori delle zone edificabili. Al contempo nell'Allegato 1 all'OGI nel caso dell'identificatore 157 è stata modificata la denominazione «margine statico delle foreste».

3.15 Linee di distanza dalla foresta (ID 159)

3.15.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione esistono e sono stati emanati dall'ARE e dall'UFAM.

3.15.2 Prescrizioni legali

Se il Cantone secondo l'articolo 17 capoverso 2 OFo fissa la distanza dalle foreste sotto forma di norma generale-astratta in un atto normativo (legge, ordinanza), questa regolamentazione non fa parte del contenuto del Catasto RDPP e non viene tenuta al suo interno.

In alcuni Cantoni questo set di dati viene emanato attraverso la procedura di pianificazione dell'utilizzazione. In questo caso valgono le stesse prescrizioni legali previste per la pianificazione dell'utilizzazione (cfr. più sopra il capitolo 3.1).

3.15.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulle foreste (LFo), RS 921.0»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 921.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 17 LFo»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 921.0 art. 17
- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti le foreste su cui si basano in misura determinante gli accertamenti del carattere forestale (per gli elementi cfr. il capitolo 2.2).

3.15.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è disciplinato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

3.16 Riserve forestali (ID 160)

Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata (art. 20 cpv. 4 LFo). Le riserve proteggono la foresta come ecosistema naturale e servono a preservare la biodiversità. Nelle riserve forestali, la biodiversità ha la priorità sugli interessi umani nella foresta. Le riserve forestali sono fondamentalmente aree protette in modo permanente nella foresta che sono garantite contrattualmente tra il Cantone e i proprietari della foresta per un periodo di tempo limitato (di solito 50 anni, più raramente 99 anni).

L'area delle riserve forestali è soggetta a restrizioni specifiche sull'utilizzo (di regola «restrizioni sulle opzioni di gestione») che vanno oltre le restrizioni generali di utilizzo delle aree forestali e quindi costituiscono restrizioni della proprietà a sé stanti.

Le riserve forestali sono definite con una geometria concreta. Come, ossia attraverso quale procedura e da quale autorità cantonale, le riserve forestali sono istituite nel quadro dell'applicazione del diritto federale (in questo caso il diritto forestale federale) è stabilito dal diritto cantonale. Le riserve forestali sono quindi istituite con procedure o modalità diverse a seconda del Cantone. Le riserve forestali sono stabilite sia per decreto di pianificazione (generalmente concreto) che tramite decisione (individuale-concreta), e in casi eccezionali (in particolare nel Cantone di Friburgo) persino attraverso un'ordinanza cantonale, sebbene anche in questi casi la circoscrizione sia fatta per area e l'ordinanza abbia più il carattere di «norme edilizie speciali».

Tutte queste riserve forestali sono RDPP ai sensi del Codice civile e della legislazione in materia di geoinformazione, indipendentemente dalla forma in cui sono istituite. Ciò vale anche per le riserve forestali create originariamente mediante un contratto di servitù tra il Cantone e il proprietario della foresta; anche queste si basano in ultima analisi sull'articolo 20 capoverso 4 LFo e servono un interesse pubblico ai sensi dell'articolo 702 CC. L'autorità cantonale non agisce come soggetto di diritto civile,

ma in veste ufficiale (applicazione del diritto federale), sulla base delle disposizioni procedurali del diritto cantonale.

Non solo le riserve forestali istituite mediante una procedura di diritto pubblico, ma anche quelle originariamente istituite da un contratto di servitù costituiscono il contenuto del Catasto RDPP e devono esservi incluse.

Le riserve forestali costituite mediante un contratto di servitù non possono essere menzionate nel registro fondiario, poiché sono iscritte nel registro fondiario ed è esclusa l'iscrizione e la menzione simultanea nel registro fondiario. Non rientrano quindi nell'art. 962 CC e possono essere oggetto del Catasto secondo l'art. 16 cpv. 1 LGI. Il diritto cantonale parla spesso semplicemente di «contratto» (e non specificamente di «contratto di servitù» o di contratto con riferimento a delle servitù). In questi casi, occorre chiarire esattamente se si tratta di contratti di servitù (nel senso del diritto di proprietà) o di contratti di diritto pubblico. Questi ultimi non sono costitutivi di una servitù, ma istituiscono la RDPP secondo il diritto pubblico e – se riguardano soltanto singoli fondi – rientrano nell'obbligo di menzione nel registro fondiario secondo l'articolo 129 capoverso 1 ORF.

Eventuali menzioni relative al registro fondiario sono inserite nel Catasto RDPP come riferimento generale (cfr. Istruzione «Catasto RDPP: Contenuto e rappresentazione dell'estratto statico»¹⁶).

3.16.1 Geodati di base

Il relativo modello minimo di geodati e il modello di rappresentazione sono stati emanati dall'UFAM e non tengono ancora conto del Catasto RDPP.

3.16.2 Prescrizioni legali

A seconda della procedura cantonale per l'istituzione di riserve forestali, il contenuto rilevante delle prescrizioni legali consiste in una decisione, eventualmente in un articolo del regolamento edilizio o d'uso particolare, nonché eventualmente anche in un decreto di approvazione del Cantone, in un decreto generale, in un contratto di diritto pubblico o in un contratto di servitù secondo il diritto reale. Tutte le prescrizioni legali sono accessibili al pubblico.

Nei Cantoni in cui vige il principio di pubblicità, la pubblicazione di questi documenti nel Catasto RDPP non costituisce un problema. Nei pochi Cantoni che non prevedono o non prevedono retroattivamente il principio di pubblicità, l'articolo 3 lettera c in combinato disposto con l'articolo 9 OCRDPP costituisce una base di diritto federale sufficiente per la pubblicazione dei documenti, che prevale sul principio di segretezza cantonale. I regolamenti contrattuali relativi alle riserve forestali non costituiscono un segreto commerciale.

I contratti con i gestori delle foreste stessi non devono necessariamente essere linkati come prescrizioni legali. In questo caso, il nome del contratto dovrebbe essere indicato nelle prescrizioni legali, in modo che le parti interessate possano richiedere informazioni dall'autorità competente.

3.16.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto [models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/](https://www.geo.admin.ch/V_D/OeREB/):
 - obbligatorio: «Legge federale sulle foreste (LFo), RS 921.0»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 921.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 20 LFo»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 921.0 art. 20

- obbligatorio: «Ordinanza federale sulle foreste (OFo), RS 921.01»
- obbligatorio: link alla versione attuale della RS 921.01
- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 41 OFo»
- opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 921.01 art. 41

¹⁶ <https://www.cadastre.ch/rdpp> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni

- Diritto cantonale:

Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti le foreste su cui si basano in misura determinante gli accertamenti del carattere forestale.

3.16.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è disciplinato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

3.17 Spazio riservato alle acque (ID 190)

Lo spazio riservato alle acque è uno strumento introdotto con la revisione parziale della legislazione sulla protezione delle acque, entrata in vigore nel 2011. I Cantoni determinano lo spazio necessario per le acque superficiali al fine di garantire le funzioni naturali delle acque, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque (art. 36a cpv. 1 LPAc). Provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia sistemato e sfruttato in modo estensivo (art. 36a cpv. 3 LPAc). La legge sulla protezione delle acque lascia ai Cantoni la possibilità di definire lo spazio riservato alle acque nel quadro della pianificazione del territorio o nell'ambito di un'altra procedura.

Per quanto riguarda il tema dello «spazio riservato alle acque», il Catasto RDPP contiene tutte le condizioni vincolanti per i proprietari di fondi che sono state messe in vigore dalle autorità cantonali/comunali responsabili dell'approvazione degli spazi riservati alle acque.

Se lo spazio riservato alle acque è stato approvato nell'ambito dei piani di utilizzazione (processo), le prescrizioni legali per lo spazio riservato alle acque sono le stesse previste nel caso dei piani di utilizzazione (regolamento edilizio del Comune o norme edilizie speciali nonché decisione di approvazione dell'autorità cantonale competente). Nel Catasto RDPP, lo spazio riservato alle acque deve essere trattato allo stesso modo dell'interazione dei piani di utilizzazione con i livelli di sensibilità al rumore o gli accertamenti del carattere forestale.

Se lo spazio riservato alle acque è stato definito nell'ambito di un'altra procedura al di fuori dei piani di utilizzazione (processo), lo spazio riservato alle acque ha proprie prescrizioni legali.

Le autorizzazioni straordinarie relative allo spazio riservato alle acque non hanno nulla a che vedere con la pubblicazione nel Catasto RDPP. Le eccezioni ai sensi dell'articolo 41c paragrafo 4bis OPac non danno luogo a prescrizioni legali supplementari, indipendentemente da come si perfezionano.

Lo spazio riservato alle acque è rappresentato nel Catasto RDPP come un tema RDPP separato (analogamente ai livelli di sensibilità al rumore, ai margini statici della foresta e alle linee di distanza delle foreste).

Se tutti gli spazi riservati alle acque di un Comune sono stati definiti ed esistono in conformità alla legge, sono rappresentati nell'estratto sotto il tema «spazio riservato alle acque» se ne è interessato il fondo in questione. Questo vale anche se gli spazi riservati alle acque sono già riportati sotto il tema «piani di utilizzazione», poiché il riferimento alle basi legali della legislazione sulla protezione delle acque è fatto unicamente sotto il tema «spazio riservato alle acque».

3.17.1 Geodati di base

Nel modello minimo di geodati MGDM e nel modello di rappresentazione corrispondente, gli spazi riservati alle acque sono definiti come aree. I Cantoni in cui esistono definizioni lineari possono presentare una richiesta giustificata di proroga del termine fino all'introduzione delle definizioni per aree delle aree degli spazi riservati alle acque, indicando l'orizzonte temporale fino alla sua attuazione. La domanda deve essere rivolta a swisstopo. Durante il periodo di transizione, le definizioni lineari dell'area dello spazio riservato alle acque sono pubblicate come estensioni cantonali dell'area dello spazio riservato alle acque MGDM. La presentazione delle definizioni lineari è regolata nella risposta alla domanda rivolta a swisstopo.

3.17.2 Prescrizioni legali

Se lo spazio riservato alle acque è stato deciso come parte della pianificazione del territorio (processo), si applicano le stesse disposizioni legali della pianificazione del territorio:

- Regolamenti edilizi e delle zone [obbligatorio]
- Le norme edilizie particolari (scansione, poiché la norma e il piano sono legati tra loro) sono registrate anche in un'altra versione elettronica e non necessariamente come scansione, se il Comune conferma la validità legale della versione pubblicata con il riconoscimento. [obbligatorio]
- Tutte le parti del decreto di approvazione dell'autorità cantonale che descrivono direttamente l'ulteriore effetto della RDPP [opzionale-obbligatorio], ad es.
 - il decreto di approvazione in senso stretto in quanto tale (l'approvazione costituisce un presupposto per la validità secondo il diritto federale)
 - elenchi di tutto ciò che viene approvato (ad es. elenchi dei piani e di altri documenti)
 - modifiche apportate con il decreto di approvazione
 - condizioni e oneri

Se lo spazio riservato alle acque è stato definito in un'altra procedura al di fuori della pianificazione del territorio (processo), la decisione di approvazione dell'autorità cantonale o comunale competente è considerata come prescrizione legale.

3.17.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale sulla protezione delle acque (Legge sulla protezione delle acque, LPaC), RS 814.20»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 814.20
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 36a LPaC»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.20 art. 36
 - obbligatorio: «Ordinanza sulla protezione delle acque (OPaC), RS 814.201»
 - obbligatorio: link alla versione attuale della RS 814.201
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 41a e 41b OPaC»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 814.201 art. 41
- Diritto cantonale:
Gli atti normativi cantonali (leggi, ordinanze) concernenti le foreste su cui si basano in misura determinante gli spazi concreti riservati alle acque.

3.17.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è disciplinato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

3.18 Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV (ID 217)

3.18.1 Geodati di base

Il modello minimo di geodati e il corrispondente modello di rappresentazione sono in corso di elaborazione presso l'UFE.

3.18.2 Prescrizioni legali

Il contenuto rilevante delle prescrizioni legali è costituito dalla decisione dell'UFE.

3.18.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale concernente gli impianti a corrente forte e a corrente debole (LIE), RS 734.0»
 - obbligatorio: link alla RS 734.0

- opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 18 LIE»
- opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 734.0 art. 18

3.18.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato.

3.19 Allineamenti per impianti a corrente forte (ID 218)

3.19.1 Geodati di base

Il modello minimo di geodati e il corrispondente modello di rappresentazione sono in corso di elaborazione presso l'UFE.

3.19.2 Prescrizioni legali

Il contenuto rilevante delle prescrizioni legali è costituito dalla decisione dell'UFE.

3.19.3 Indicazioni concernenti le basi legali

- Diritto federale, cfr. *Gesetze.xml* sotto models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/:
 - obbligatorio: «Legge federale concernente gli impianti a corrente forte e a corrente debole (LIE), RS 734.0»
 - obbligatorio: link alla RS 734.0
 - opzionale-facoltativo: riferimento testuale a singole norme giuridiche come indicato di seguito: «art. 18b LIE»
 - opzionale-facoltativo: link alla versione attuale della RS 734.0 art. 18

3.19.4 Informazioni supplementari

Le modifiche sono prive di effetto anticipato.

3.20 Linee di edificazione e di distanza cantonali e comunali al di fuori dei piani di utilizzazione

Nel caso delle linee di edificazione e di distanza al di fuori dei piani di utilizzazione, cioè di quelli che (per lo più basati sul diritto cantonale o comunale) non fanno parte della pianificazione del territorio in senso stretto, si applicano i seguenti due tipi di atti costitutivi:

- Definizione in una decisione separata
Le linee di edificazione e di distanza devono essere decise o approvate in una risoluzione separata; la risoluzione deve avere ad oggetto specificamente le linee di edificazione e di distanza in questione.
- Definizione tramite approvazione del piano
Le linee di edificazione e di distanza devono essere approvate mediante approvazione sul piano stesso o apponendo un'annotazione di approvazione sul piano.

3.20.1 Geodati di base

Non esiste un modello minimo di geodati né un modello di rappresentazione corrispondente per tutta la Svizzera.

3.20.2 Rechtsvorschriften

Trovano applicazione i seguenti due tipi di prescrizioni legali:

- Definizione in una decisione separata
L'intero decreto di approvazione deve essere linkato come documento PDF. Simili decisioni contengono di regola considerazioni, spiegazioni e/o definizioni relative alle linee di edificazione e di distanza e riflettono quindi parti del contenuto materiale della RDPP.

b. Definizione tramite approvazione del piano

Nel caso di pure approvazioni di piani, non ha senso linkare l'intero piano incluso l'avviso di approvazione come documento PDF (la geometria della RDPP è già disponibile nel Catasto RDPP). È sufficiente e compatibile con i requisiti dell'OCRDP che i geodati di base relativi alla RDPP siano disponibili nel Catasto stesso secondo la presente istruzione. È importante che il piano stesso non debba essere allegato come prescrizione legale se non contiene alcuna informazione sostanziale sull'effetto delle linee di edificazione. Tuttavia, se il piano stesso contiene definizioni di diritto materiale, ossia ad esempio norme edilizie speciali vere e proprie o riserve di approvazione, il piano deve essere linkato come documento PDF.

3.20.3 Indicazioni concernenti le basi legali

La base legale citata deve contenere l'effetto della RDPP, per es. la legge sulle strade cantonale.

3.20.4 Informazioni supplementari

Un eventuale effetto anticipato è disciplinato dal diritto cantonale. La prescrizione legale per l'effetto anticipato è costituita dall'atto normativo o dalla pubblicazione che fa scattare l'effetto anticipato secondo il diritto cantonale.

4 Disposizioni finali

La presente istruzione entra in vigore il 1° agosto 2021.